



## **CIRCOLARE N° 20/2014 DEL 2 MAGGIO 2014**

### **SISTRI – 4**

**Publicato il DM 24.4.2014**

Il Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato sulla G.U. 99 del 30/04/14.

***Come previsto dall'art. 7 del DM il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quindi è in vigore dal 1 maggio 2014.***

### **Soggetti tenuti ad aderire al Sistema**

L'articolo 1 del nuovo decreto riassume i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, coerentemente con le disposizioni dell'articolo 188 ter comma 1 e 3, del Codice Ambiente; si tratta di:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;
- gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c) d), e), g) ed h), del Codice Ambiente;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano atti di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del Codice Ambiente;
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Codice Ambiente.

Il decreto 126/2014 conferma gli **obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ovvero che non vi aderiscono volontariamente.

### **Le semplificazioni**

Per quanto riguarda il capitolo delle semplificazioni del SISTRI, si legge nell'articolo 3 che si procederà mediante successivi decreti, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, così da valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la

compilazione offline ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto 126/2014 (cioè entro il 16 giugno 2014) verrà diffuso un decreto ministeriale che riporterà lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI.

Sul sito dello studio è disponibile copia del DM n. 126 del 24 aprile 2014.